

Sicurezza e igiene nel condominio

- **Materiali contenenti amianto**
- **Prevenzione delle cadute dall'alto: la L.R. 24/2015**

*ing. Renzo Simoni
dott. Andrea Lapel
dott. Simon Crocco*



Incontro con gli Amministratori condominiali - Trieste, 15 settembre 2017



D.M. 6 settembre 1994

Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica di materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie

La normativa si applica a strutture edilizie ad uso civile, commerciale o industriale aperte al pubblico o comunque di utilizzazione collettiva in cui sono in opera manufatti e/o materiali contenenti amianto dai quali può derivare una esposizione a fibre aerodisperse.

Il documento contiene normative e metodologie tecniche riguardanti:

- l'**ispezione** delle strutture edilizie, il campionamento e l'analisi dei materiali sospetti per l'identificazione dei materiali contenenti amianto
- il processo diagnostico per la **valutazione del rischio** e la scelta dei provvedimenti necessari per il contenimento o l'eliminazione del rischio stesso
- il **controllo** dei materiali contenenti amianto e le procedure per le attività di custodia e manutenzione in strutture edilizie contenenti materiali di amianto
- le **misure** di sicurezza per gli interventi di bonifica;
- le metodologie tecniche per il **campionamento e l'analisi** delle fibre aerodisperse

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti. Se il materiale è in **buone condizioni** e non viene manomesso, è estremamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto. Se invece il materiale viene **danneggiato** per interventi di manutenzione o per vandalismo, si verifica un **rilascio di fibre** che costituisce un rischio potenziale. Analogamente se il materiale è in **cattive condizioni**, o se è altamente friabile, le vibrazioni dell'edificio, i movimenti di persone o macchine, le correnti d'aria possono causare il distacco di fibre legate debolmente al resto del materiale.

Per la valutazione della **potenziale esposizione** si usano i seguenti criteri:

- **l'esame delle condizioni** dell'installazione, al fine di stimare il pericolo di un rilascio di fibre dal materiale
- **la misura della concentrazione** delle fibre di amianto aerodisperse all'interno dell'edificio (monitoraggio ambientale).

Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, è necessario che sia messo in atto un **programma di controllo e manutenzione** al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti. Tale programma implica mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto, prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio, **verificare periodicamente le condizioni** dei materiali contenenti amianto.


PROGRAMMA DI CONTROLLO – 1

Il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge dovrà:

- **designare una figura responsabile** con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto
- **tenere un'idonea documentazione** da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad es. caldaia e tubazioni) dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l'amianto venga inavvertitamente disturbato

PROGRAMMA DI CONTROLLO – 2

- **garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza** durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto. A tal fine dovrà essere predisposta una specifica procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una documentazione verificabile;
- **fornire una corretta informazione agli occupanti** dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;
- nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a **far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno**, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla USL competente la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all'interno dell'edificio.



Chi può effettuare gli interventi di bonifica sui manufatti contenenti amianto?

Art. 256 comma 1 del D.Lgs 81/08: I lavori di bonifica dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs 152/06

Albo Nazione Gestori Ambientali

<http://www.albonazionalegestoriambientali.it/>

The screenshot shows the website interface for the National Register of Environmental Managers. At the top, there are flags for Italy, UK, Germany, and France, and the text 'Lingua corrente: IT'. The main header includes the logo of the 'Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare' and the 'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI' logo. Below the header is a navigation menu with buttons for 'Home', 'Elenchi iscritti', 'Iscrizione', 'Normativa', 'Ricerca', and 'Login'. A search bar contains the text '> Elenchi iscritti'. Below the search bar are tabs for 'Sezione e Provincia', 'Ragione sociale', 'Categoria', 'Codice Rifiuto', and 'Tipologia'. The main content area shows 'Elenchi aggiornati al 05/05/2017' and a search form with a 'Sezione' dropdown menu (set to '- Selezionare -'), a 'Provincia' dropdown menu, and a checkbox for 'Includi ditte conto proprio art. 212 c. 8'. At the bottom, there is a 'Cerca' button and a '50 Risultati per pagina' dropdown menu.

CATEGORIE PER BONIFICHE MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO

10A

attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi (si tratta per lo più del cemento amianto, meglio conosciuto come Eternit, es. le lastre di coperture dei tetti, tubature dell'acquedotto)

10B

attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto

Art. 90 comma 9 a) del D.Lgs 81/08

Il Committente verifica l' idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare

Art. 90 comma 3 del D.Lgs 81/08

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il Committente, prima dell'affidamento dei lavori designa il Coordinatore per la progettazione

(ditta che rimuove copertura in amianto + ditta che realizza il ponteggio = Nomina CSP/CSE)

www.salute.gov.it

CODICE	FRIULI	QUALIFICAZIONE AL CIRCUITO				
321FVG1	ARPA FVG Dipartimento Provinciale di Trieste V. La Marmora 13 34139 Trieste ariats@arpa.fvg.it			SEM		
127FVG2	A.S.S. N.4 MEDIO FRIULI S.O.C.P.S.A.L V. CHIUSAFORTE N.2 33100 UDINE tullio.poiani@ass4.sanita.fvg.it	MOCF massa	MOCF aerodispersi			
366FVG3	ACTECO srl, CORDENONS (PN) acteco@acteco.it	MOCF massa	MOCF aerodispersi			
107FVG9	AAS 1 TRIESTINA – SCPSAL aas1.protgen@certsanita.fvg.it Via Sai 1 34128 Trieste	MOCF massa				
186FVG5	AAS 5 Friuli Occidentale SC Ambienti di Lavoro aas5.protgen@certsanita.fvg.it	MOCF massa	MOCF aerodispersi			
253FVG6	MULTIPRJECT, V. Terza Armata 117/7 - 34170 Gorizia (GO), amministrato@pec.multiproject.go.it		MOCF aerodispersi			
561FVG7	G.A.I.A. di Ruffini Stefano V. G.B. Maddalena, 5 Z.I. Grions del Torre 33040 POVOLETTO (UD) gaiambiente@pec.it	MOCF massa	MOCF aerodispersi			FTIR







